



CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

MODIFICATO ALLEGATO D ALLA PARTE QUARTA DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Si segnala l'articolo 9 della Legge 123/2017 di conversione del Decreto Legge 91/2017 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", che conferma la disposizione in materia di classificazione dei rifiuti (attraverso la modifica alla premessa dell'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/06), con l'obiettivo di allineare la procedura nazionale alla normativa di riferimento a livello comunitario. Di conseguenza, non sono da prendere in considerazione le restanti parti dell'allegato D, laddove eventualmente incompatibili con la disciplina europea.

Nello stesso articolo sono confermate le disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti come ecotossici (HP14) contenute nel regolamento 2017/997 (v. notizia del 19 giugno 2017)

Art. 9

Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti

1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152, sono sostituiti dal seguente:

«1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonche' nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.»

per informazioni Ufficio Qualità Sicurezza Ambiente Energia Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it